

# TRACCE

---

## ITINERARI DI RICERCA

La collana 'Tracce. Itinerari di ricerca' si propone di valorizzare i risultati delle attività scientifiche svolte nei diversi campi della ricerca universitaria (area umanistica e della formazione, area economico-giuridica, area scientifica, area medica). Rivolta prevalentemente alla diffusione di studi condotti nell'ambito dell'Università di Udine, guarda con attenzione anche ad altri centri di ricerca, italiani e internazionali.

Il comitato scientifico è quello della casa editrice.

*La presente pubblicazione è stata realizzata  
nell'ambito del Progetto di ricerca dipartimentale  
'La dignità umana: colloqui attraverso i millenni'.*



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE**

hic sunt futura

DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE GIURIDICHE

*In copertina*

Scuola Mosaicisti del Friuli, *White Gilmore*.  
*Omaggio a Andy Gilmore*, 2019, opera musiva  
degli allievi del terzo corso.  
[www.scuolamosaicistifriuli.it](http://www.scuolamosaicistifriuli.it)

*Stampa*

Impressum, Marina di Carrara (Ms)

© **FORUM** 2021

Editrice Universitaria Udinese  
FARE srl con unico socio  
Società soggetta a direzione e coordinamento  
dell'Università degli Studi di Udine  
Via Palladio, 8 – 33100 Udine  
Tel. 0432 26001 / Fax 0432 296756  
[www.forumeditrice.it](http://www.forumeditrice.it)

ISBN 978-88-3283-208-2 (print)

ISBN 978-88-3283-261-7 (online)

# LESSICO DELLA DIGNITÀ

---

A CURA DI  
MARINA BROLLO  
FRANCESCO BILOTTA  
ANNA ZILLI

---

Lessico della dignità / a cura di Marina Brollo, Francesco Bilotta, Anna Zilli. - Udine : Forum, 2021.  
(Tracce : itinerari di ricerca)  
ISBN 978-88-3283-208-2 (brossura). - ISBN 978-88-3283-261-7 (versione digitale)

1. Dignità umana

I. Brollo, Marina    II. Bilotta, Francesco    III. Zilli, Anna

323.01 (WebDewey 2021) – DIRITTI CIVILI E POLITICI. FILOSOFIA E TEORIA

Scheda catalografica a cura del Sistema bibliotecario dell'Università degli studi di Udine

---

# Indice

Marina Brolo, Francesco Bilotta, Anna Zilli <i>Introduzione</i> .....	7
<b>Animale</b>	
Letizia D’Aronco .....	13
<b>Anziano/a</b>	
Valeria Fili .....	25
<b>Bambino</b>	
Matteo Borzaga .....	37
<b>Divorzio</b>	
Martina Della Bianca .....	49
<b>Donna</b>	
Paola Di Nicola Travaglini .....	57
<b>Essere umano</b>	
Fulvio Longato .....	69
<b>Famiglia</b>	
Maria Federica Moscati .....	81
<b>Flessibilità</b>	
Anna Zilli .....	91
<b>Identità</b>	
Manuele Dozzi .....	101
<b>Inclusione</b>	
Claudio Melchior .....	111
<b>Libertà</b>	
Tommaso Allodi .....	123
<b>Matrimonio</b>	
Giuseppe Mazzanti .....	131

---

## Indice

---

<b>Omofobia</b>	
Antonio Rotelli .....	139
<b>Pena</b>	
Luca Baron .....	149
<b>Persona</b>	
Gabriella Luccioli .....	161
<b>Politica</b>	
Fabio Raimondi .....	175
<b>Potere</b>	
Antonio Riccio .....	187
<b>Principio</b>	
Diletta Tega .....	199
<b>Professionalità</b>	
Marina Brollo .....	207
<b>Prostituzione</b>	
Miriam Padovan .....	221
<b>Responsabilità</b>	
Francesco Bilotta .....	233
<b>Salute</b>	
Luigi Gaudino .....	245
<b>Schiavitù</b>	
Paola Ziliotto .....	259
<b>Scuola</b>	
Davide Zoletto .....	271
<b>Straniero</b>	
Pierluigi Di Piazza .....	281
<b>Tecnologia</b>	
Paolo Coppola .....	295
<b>Valore</b>	
Gabriele De Anna .....	303
<i>Gli autori</i> .....	315

# Matrimonio

Giuseppe Mazzanti

Nel medioevo, avendo fatto proprio la Chiesa il principio romanistico *consensus facit nuptias*, l'unico elemento essenziale nella formazione del vincolo era il libero consenso degli sposi; in età moderna, i protestanti imposero invece *ad validitatem* il consenso genitoriale per i minorenni, la Chiesa, al Concilio di Trento, la presenza del curato e di almeno due testimoni. Volti ad assicurare la certezza del vincolo e la legittimità della prole, nonché un più stretto controllo delle famiglie sui matrimoni dei figli, questi interventi comportarono allo stesso tempo una evidente limitazione della libertà nuziale dei singoli.

*In the Middle Ages, making the Church its own the Roman principle consensus facit nuptias, the only essential element in the formation of the bond was the free consent of the spouses; in the modern age, Protestants instead imposed parental consent ad validitatem for minors, while at the Council of Trent the Church imposed the presence of the curate and at least two witnesses. Aimed at ensuring the certainty of the bond and the legitimacy of the offspring, as well as a tighter parental control over children's marriages, these interventions involved at the same time an evident limitation of the nuptial freedom of individuals.*

**Sommario** 1. Libertà nuziale, certezza del vincolo e controllo delle famiglie tra il medioevo e l'età moderna. | 2. Qualche riflessione sui matrimoni *post tridentini*.

## **1. Libertà nuziale, certezza del vincolo e controllo delle famiglie tra il medioevo e l'età moderna**

Tra i diversi profili che si potrebbero esaminare affrontando in prospettiva storica, con riferimento all'età del diritto comune (secoli XII-XVIII), il tema che mi è stato assegnato – si pensi, tra gli altri, al ruolo della donna (Lombardi 2008, 30-31 e 86-89), alla violenza maritale o alla trasmissione del potere sul corpo (Cavina 2011, 3-60) –, di particolare interesse appare quello della formazione del vincolo. Non solamente perché, concernendo il momento incoativo del coniugio, tale profilo consente di proporre una riflessione sulla dignità del matrimonio che precede qualunque altra considerazione nella stessa ottica, ma

soprattutto perché la speculazione sulla libertà dei nubendi – il termine ‘libertà’ è sempre necessariamente correlato a quello di ‘dignità’ in quanto, in definitiva, nella privazione della libertà la dignità umana viene conculcata – è centrale nel dibattito dottrinale sul matrimonio lungo i secoli del medioevo e dell’età moderna.

In ragione del suo prevalente contenuto spirituale – in quanto sacramento –, per quel che concerne gli impedimenti nuziali e le modalità di manifestazione del consenso, nel basso medioevo il matrimonio cade sotto l’impero del diritto canonico e la giurisdizione della Chiesa cattolica. Per preservare la libertà nuziale dei singoli, la Chiesa si mantiene fedele al puro consensualismo romano, che Ulpiano aveva espresso con le parole «nuptias enim non concubitus, sed consensus facit» (D 35.1.15; D 50.17.30): se non vi sono impedimenti, la validità delle nozze si radica nella libera volontà dei soggetti. Il consenso può d’altra parte manifestarsi in forma verbale o non verbale, eventualmente anche con l’amplesso carnale che segue gli sponsali; ha allora luogo il matrimonio presunto, in quanto la promessa di matrimonio e la copula fanno insorgere una presunzione che non ammette presunzione contraria (*praesumptio iuris et de iure*) che i due siano sposati. Alle nozze clandestine è dedicata la costituzione 51 del IV Concilio lateranense: «proibiamo assolutamente i matrimoni clandestini» – vi si afferma – e, nel caso, «a chi contraesse matrimonio in questo modo, entro i limiti di un grado concesso, sia imposta una penitenza proporzionata» (Alberigo et al. 1973, 258). Nella sostanza, chi si sposava senza testimoni commetteva un peccato mortale e doveva accusarsi nel foro interno (Lombardi 2001, 71); la sanzione conseguente tuttavia non atterriva, almeno a giudicare dagli scarsissimi risultati pratici ottenuti con l’imposizione del divieto. Un concilio ecumenico si era espresso, in molti statuti comunali dell’Italia centro-settentrionale si comminavano inoltre rigorose sanzioni pecuniarie contro quanti convolavano a nozze in questo modo (Lombardi 1996, 216-217), e nondimeno i cristiani continuavano a contrarre matrimonio *clam et non publice*. A ragione si è scritto che in quei secoli «ci si sposava nella stalla o all’osteria, in cucina o nell’orto, al pascolo o in soffitta, in un boschetto o nella bottega di un fabbro, sotto il portico di casa o presso la fontana pubblica» (Seidel Menchi 2001, 17).

Si noterà, d’altra parte, che la libertà nuziale era limitata dagli impedimenti che, con riferimento alla consanguineità e all’affinità, furono per molti secoli straordinariamente estesi – sino al settimo grado secondo il computo germanico fino al IV Concilio lateranense, sino al quarto grado secondo il computo germanico in seguito – e che, fatta salva la possibilità di impetrare dispense, restringevano inevitabilmente il novero dei possibili coniugi, in particolare in un tempo nel quale i più vivevano in centri abitati assai scarsamente popolati; per inciso, sotto questo punto di vista la libertà nuziale fu maggiormente garantita dai protestanti, che in un primo tempo si attennero a quanto prescritto



nel Levitico (*Lev.* 18, 6-18) e in seguito all'interpretazione del passo scritturale secondo la *paritas graduum*. In molti casi, i singoli non furono peraltro all'altezza della libertà che era loro garantita dall'ordinamento giuridico e contrasero matrimoni secondo i *desiderata* delle famiglie. Sino all'avanzato Settecento e alla temperie culturale dell'Illuminismo, che ricorressero alla violenza o meno, i padri riuscirono spesso a orientare le decisioni dei figli in ragione della loro autorità morale e del loro potere economico (Gaudemet 1989, 217; Cavina 2007, 177-185; 2020, 76). Richiamando il quarto comandamento, anche la Chiesa esortava i giovani all'obbedienza e ad accogliere, in generale e nello specifico delle questioni matrimoniali, i consigli delle famiglie. In epoca *post* tridentina si chiese ai parroci di mediare tra i genitori e i figli, accertandosi nondimeno che questi manifestassero liberamente il consenso (Lombardi 1996, 224-225).

Per superare plurisecolari problematiche in ordine alla certezza del vincolo, alla legittimità della prole e a una cripto-poligamia diffusa, e per garantire allo stesso tempo un più stretto controllo dei padri sui matrimoni dei figli, dai quali discendevano conseguenze dal punto di vista patrimoniale, nonché l'instaurarsi di vincoli di affinità, e perciò una solidarietà familiare, con una certa schiatta, per la validità delle nozze i riformatori religiosi del Cinquecento richiesero il consenso genitoriale per i minorenni e inoltre la presenza dei testimoni e del pastore: su questa linea si attestarono in tempi diversi le città e i territori riformati (Gaudemet 1989, 208-209; Donahue 2016, 43; Wunder 2016, 73). Da luogo a luogo vi erano d'altra parte notevoli differenze, in quanto la maggiore età era talvolta fissata a 16 anni, talaltra a 20 o a 25, o a un'età intermedia tra queste (Sarti 2006, 18; Lombardi 2008, 98-99 e 165). Tra i protestanti, questa linea non fu accolta dagli anglicani: la dottrina del consenso secondo le modalità antiche, e con essa la validità dei matrimoni clandestini, si preservò in Inghilterra fino all'*Hardwicke Marriage Act* del 1753 (Lombardi 2008, 96-97).

Nel XVI secolo, le pressioni degli Stati e gli interventi dei riformatori religiosi resero non più procrastinabile per la Chiesa cattolica una profonda riflessione sul tema (Cozzi 1983, 195-197), che avvenne nel corso del Concilio di Trento (1545-1563). Una società ordinata e rigidamente monogama confliggeva in radice con la clandestinità nuziale (Prodi 1989, 405-414), il *bonum commune* avrebbe richiesto una netta presa di posizione per l'invalidità, ma da tempo immemorabile la Chiesa aveva stabilito che l'uomo e la donna erano i celebranti il matrimonio e che, a prescindere dalla pubblicità delle nozze, era la manifestazione del consenso, nella libertà, a determinare l'effetto del vincolo. Taluni, in particolare i prelati francesi, in maggioranza di estrazione nobile, volevano che anche la Chiesa imponesse l'assenso genitoriale, altri richiesero *ad validitatem* la presenza dei testimoni, altri ancora, i vescovi italiani, in nome

della tradizione e per preservare la libertà individuale, che si mantenesse lo *status quo*. L'11 novembre 1563 si approvò il *Decretum de reformatione matrimonii* in dieci capi. Con riferimento alla materia dei matrimoni clandestini, nel primo (*Tametsi*) ci si ricollegava al tono e alle parole del IV Concilio lateranense ma, nelle parrocchie nelle quali il decreto veniva pubblicato, a partire dal trentesimo giorno successivo alla prima pubblicazione, i soggetti erano dichiarati incapaci di contrarre in assenza del curato, o di un sacerdote delegato dal curato o dall'ordinario, e dei testimoni (Alberigo et al. 1973, 755-757). In tal modo, s'introduceva nell'ordinamento canonico l'*impedimentum clandestinitatis*: l'antica riprovazione si mutava in divieto.

## 2. Qualche riflessione sui matrimoni *post tridentini*

Quanto la linea tridentina fosse innovativa e potenzialmente lesiva della libertà dei singoli fu ben compreso già nel corso del Concilio da Scipione Bongallo, vescovo di Orte e Civita Castellana, che affermò:

Correggendo in questo il diritto civile, la Chiesa ha sempre insegnato che il consenso efficiente il matrimonio deve essere libero secondo natura, e che non può dipendere dalla volontà o dal potere di un altro. Secondo ragione, non si potrà perciò in futuro insegnare il contrario nell'universo, che cioè il consenso dipende dalla volontà ossia dall'intervento del parroco e dei testimoni, poiché indirettamente si toglierebbe il libero arbitrio di ricevere i sacramenti della Chiesa, almeno dove il curato non vi fosse o non volesse intervenire per timore dei genitori, dei principi o forse del vescovo che proibisce (trad. it., *Concilium Tridentinum* 1965, 976).

Gli spazi di libertà si mantennero intatti nelle numerose parrocchie – in Francia, in Germania, in Polonia, nei Paesi scandinavi e altrove (Gaudemet 1989, 222-224) –, nelle quali non si pubblicò il decreto tridentino. Dove invece lo stesso fu in vigore (in Italia, ovunque), se il curato e l'ordinario rifiutavano la loro presenza allo scambio dei consensi, se l'uno o l'altro non era disponibile a delegare un sacerdote, se il pontefice non accordava una dispensa, ci si poteva sposare solamente nella forma del matrimonio a sorpresa – che, come non riuscì a Renzo e a Lucia nel capolavoro manzoniano, così poté non riuscire a molti nella realtà storica di quei secoli –, oppure trasferendo il domicilio o acquisendo il quasi domicilio in un'altra parrocchia, o eventualmente abbandonando il domicilio e divenendo senza fissa dimora, una scelta che consentiva di convolare a nozze in qualunque territorio, in presenza del curato del luogo o anche nella clandestinità, se lì il decreto *de reformatione matrimonii* non era stato recepito: percorsi nuziali che dovettero essere più frequenti di quanto si è creduto sino a oggi (Mazzanti 2020, 91-100, 141-151, 219-228). In tutti questi

casi può chiaramente ravvisarsi una lesione della dignità del singolo, costretto a spostarsi per vedere riconosciuto il suo diritto a contrarre matrimonio.

Quanto stabilito a Trento aveva conseguenze notevoli in forza delle circostanze. La libertà dei soggetti era talvolta coartata poiché gli stessi potevano sposarsi solo dopo una lunga attesa: se, per esempio, l'uomo era impegnato in un assedio militare e, in assenza del curato, si univa in matrimonio con una donna come lui domiciliata dove il decreto tridentino era stato pubblicato, il coniugio era invalido e si doveva nuovamente manifestare il consenso nuziale, quando questo sarebbe stato possibile, in presenza del parroco dell'uno o dell'altra e dei testimoni (Clericatus 1730, 231-232). Poteva d'altra parte accadere che ci si trattenesse per un tempo più o meno lungo tra gli infedeli, in territori nei quali non vi erano né parrocchie né parroci, oppure che si volesse contrarre matrimonio in punto di morte, senza avere la possibilità di chiamare il curato (Mazzanti 2020, 153-196). Nelle parrocchie nelle quali il decreto tridentino era stato pubblicato, non ovunque vi erano peraltro presbiteri e vescovi cattolici, non ovunque li si poteva far intervenire allo scambio dei consensi senza che gli stessi e i nubendi rischiassero la vita; quel che era vero in particolare nei territori riformati. Clamorosa fu la vicenda dei cattolici della Frisia, dell'Olanda e della Zelandia, che per diversi lustri non poterono contrarre matrimonio poiché il decreto tridentino era stato pubblicato ma, prevalendo in seguito i calvinisti, mancarono i parroci o fu estremamente pericoloso incontrarli. Solamente nel 1602 la Sacra Congregazione del Concilio espresse una posizione chiaramente innovativa, emanando per questi territori un decreto con il quale si stabilì la forma straordinaria del matrimonio: nelle parrocchie nelle quali il *Tametsi* era stato pubblicato, se il curato era fisicamente o moralmente assente, costituiva valido matrimonio lo scambio dei consensi in presenza dei testimoni (Mazzanti 2020, 197-199). Solo per limitarci all'età moderna, la Congregazione per la Propaganda estese in seguito la vigenza di questo decreto al Giappone (1625), al Tonchino (1670) e alla Cina (1784) (Gaudemet 1989, 232).

Secondo diversi canonisti e teologi si poteva contrarre matrimonio nella clandestinità anche solamente transitando per un luogo nel quale non si era pubblicato il *Tametsi*, altri indicarono casi nei quali, *per epicheiam*, era sufficiente conformarsi al decreto tridentino per quanto possibile. Su questa linea, taluni affermarono per esempio che, se il curato e l'ordinario erano fisicamente o moralmente assenti, il matrimonio secondo la forma straordinaria era valido ovunque (Mazzanti 2020, 106-115, 199-205). Tra le interpretazioni dottrinali in questo senso orientate, particolarmente efficace appare quella proposta nella seconda metà del Settecento da Tomaso Pavini. Egli afferma che l'estrema necessità, cioè una causa inevitabile e insuperabile, rende valido il matrimonio anche se non celebrato secondo la forma tridentina: la necessità, infatti, non ha

legge. Si nota d'altra parte che la clandestinità è un impedimento dirimente il matrimonio per diritto canonico, non per legge di natura. Come per ogni legge, e specialmente per ogni legge positiva, l'obbligazione della quale non è né immutabile, né necessaria, la sua applicazione deve valutarsi in riferimento alle cose e ai tempi: se, dunque, risulta impossibile conformarsi al decreto *de reformatione matrimonii*, lo stesso non vincola. Il matrimonio secondo la legge di natura – quello che, per capirsi, si contrae assumendo su di sé il principio romanistico *consensus facit nuptias*, a prescindere dal *quid pluris* delle forme richieste dal diritto canonico – è in questi casi valido (Upianus 1760, 198). Tali interventi dottrinali evidenziano la portata del problema, ma non offrono che soluzioni parziali, con riferimento a una certa, determinata casistica, e possono peraltro ampliare gli spazi di libertà dei singoli solamente se le possibilità nuziali richiamate sono conosciute al di fuori della cerchia degli interpreti e se la giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici si consolida su questa linea: un punto, questo, sul quale saranno necessarie ricerche ulteriori.

A partire dal XVI secolo, quella contro la clandestinità fu una battaglia comune dei protestanti e dei cattolici. Nelle pronunce degli anni '20 e '30 del Settecento, la Sacra Congregazione del Concilio attribuì d'altra parte un ruolo più rilevante al consenso genitoriale, nel momento in cui il dissenso fu considerato un elemento sufficiente per sciogliere gli sponsali già contratti (Lombardi 2008, 148): in progresso di tempo, la Chiesa si colloca dunque su una linea più vicina a quella dei protestanti. Anche in precedenza si facevano pressioni, che giungevano fino alla violenza fisica, per impedire ai figli le nozze, per costringere le figlie alla monacazione: molti matrimoni non si erano celebrati per la volontà delle famiglie che veniva imposta, *contra legem*, o per la volontà delle donne e degli uomini di Chiesa – badesse e abati, vescovi e parroci – che si schieravano dalla parte dei padri despoti (Lombardi 2008, 142; Evangelisti 2012, 11-13). La grande novità dell'età moderna è che, per le scelte stesse del legislatore, il fatto di prendere marito, di prendere moglie implica il concorso di diverse volontà: nell'Europa pre-luterana, pre-calvinista e pre-tridentina il diritto tutelava la libertà nuziale dei singoli come non accadde in seguito, se non nelle parrocchie nelle quali non si recepì il decreto *de reformatione matrimonii* e tra gli anglicani.

### Riferimenti bibliografici

- Alberigo, Dossetti, Joannou, Leonardi, Prodi (a cura di), *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Bologna, 1973.  
Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, 2007.  
Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, 2011.

- Cavina, *L'inconciliabilità del patriarcato con la democrazia (Il capitolo XXVI di Dei delitti e delle pene)*, in Beccaria. *Revue d'histoire du droit de punir*, 2020, V, 75 ss., spec. 76.
- Clericatus, *Decisiones de Matrimonio... Tomi secundi Liber sextus*, in *Decisiones Sacramentales, Theologicae, Canonicae, et Legales, in quibus Tota materia Sacramentorum, Theologiae Moralis, Juris Canonici, et Quaestiones plurimae Juris Civilis explicantur, dilucidantur, et traduntur, Eruditionibus, Historiis, et Exemplis adornatae*. Auctore Joanne Clericato... *Tomus secundus*, Augustae Vindelicorum, Sumptibus Martini Happach & Franc. Xav. Schlüter, 1730.
- Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistolarum, tractatum nova collectio edidit Societas Goeresiana promovendis inter catholicos Germaniae litterarum studiis. Tomus nonus, actorum pars sexta*, Friburgi Brisgoviae, 1965.
- Cozzi, *Padri, figli e matrimoni clandestini*, in Manoukian (a cura di), *I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX*, Bologna, 1983, 195 ss.
- Donahue, *The Legal Background: European Marriage Law from the Sixteenth to the Nineteenth Century*, in Seidel Menchi (ed.), Eisenach (coll.), *Marriage in Europe, 1400-1800*, Toronto-Buffalo-London, 2016, 33 ss., spec. 43.
- Evangelisti, *Storia delle monache, 1450-1700*, Bologna, 2012.
- Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, Torino, 1989.
- Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in De Giorgio, Klapisch Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari, 1996, 215 ss., spec. 216-217, 224-225.
- Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, 2001.
- Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna, 2008.
- Mazzanti, *Matrimoni post-tridentini. Un dibattito dottrinale fra continuità e cambiamento (secc. XVI-XVIII)*, Bologna, 2020.
- Prodi, *Il matrimonio tridentino e il problema dei figli illegittimi*, in Biblioteca Comunale di Trento (a cura di), *Per Giuseppe Sebesta: scritti e nota bio-bibliografica per il settantesimo compleanno*, Trento, 1989, 405 ss., spec. 405-414.
- Sarti, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, 2006.
- Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in Seidel Menchi, Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna, 2001, 17 ss., spec. 17.
- Upianus, *De matrimonio justum naturae tum canonicum... pars prima de jure naturae*, Apud Antonium Zatta, Venetiis, 1760.
- Wunder, *Marriage in the Holy Roman Empire of the German Nation from the Fifteenth to the Eighteenth Century: Moral, Legal, and Political Order*, in Seidel Menchi (ed.), Eisenach (coll.), *Marriage in Europe, 1400-1800*, Toronto-Buffalo-London, 2016, 61 ss., spec. 73.